

ALLEGATO AL DECRETO n. 136 del 18 SETTEMBRE 2006

ALLEGATO B)

APPROVAZIONE MODIFICAZIONI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

(ARTT. 2 E 7, D.P.R. 361/2000 - ART. 14, D.P.R. 616/1977)

La documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, delle modificazioni dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto, da parte della Regione del Veneto, è la seguente:

1. **domanda in bollo** (1) indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti - Via Poerio, 34 - 30171 MESTRE (VE), sottoscritta da soggetto al quale è conferita la rappresentanza dell'Ente, contenente, in breve, anche l'indicazione delle parti dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto oggetto di modifica.
2. **n. 1 copia autentica**, in carta libera, del verbale della deliberazione dell'Assemblea (se Associazione) o dell'Organo di amministrazione competente (se Fondazione) con l'allegato **nuovo Atto Costitutivo e/o Statuto**, redatti in forma di atto pubblico (art. 14 c.c., comma 1).
3. se non risultante dall'atto pubblico di cui al punto precedente, dovrà essere prodotta:
 - per le Associazioni la **documentazione** idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 21, comma 2, c.c.;
 - per le Fondazioni la **documentazione** necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti il procedimento di modifica dello Statuto.
4. copia semplice dei **documenti contabili** (bilancio preventivo e consuntivo) approvati negli ultimi due anni di attività, debitamente sottoscritti dal Presidente e accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile.
5. **relazione** sull'attività svolta dall'Ente negli ultimi due anni, con indicazione delle prospettive sull'attività futura, debitamente sottoscritta dal Presidente.
6. per le O.N.L.U.S.: – attestazione di iscrizione all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266); oppure – dichiarazione di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4 L.R. 40/1993).
7. per le Associazioni Sportive Dilettantistiche: – attestazione di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. (deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni dell'11 novembre 2004 n. 1288 in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 242/1999).

Si fa presente che:

- l'Amministrazione potrà chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori;
- è possibile inviare, prima della produzione formale della documentazione sopra elencata, una bozza dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, per un esame preventivo del loro contenuto.

Nota bene

Nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, D.P.R. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità per riferimento alle norme di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

(1) sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) le Associazioni di Volontariato di cui alla L. 266/1991 iscritte nel Registro Regionale del Volontariato;
- b) le O.N.L.U.S. di cui al D.Lgs. 460/1997 iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
- c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.